



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria:

*Trasmissione via pec*


Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco  
del Comune  
**PEDEROBBA (TV)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**PEDEROBBA (TV)**

CORTE DEI CONTI



0010354-24/08/2017-SC\_VEN-T97-P

**Oggetto: trasmissione delibera n. 443/2017/PRSE del 21 marzo 2017**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 443/2017/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 21 marzo 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria  
Dot.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 marzo 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA      Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI      Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO      Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA      Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.



VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pederobba sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra indicate;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 13/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca D'Imita;

#### **FATTO**

L'esame delle relazioni redatte ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di

Pederobba sulle risultanze del rendiconto 2014 ha rivelato alcune criticità.

### 1) Risultato negativo della gestione di competenza.

Sulla base delle verifiche effettuate, è emerso che il risultato della gestione di competenza, nel 2014, è stato negativo per euro - 158.860,32 e deriva da un saldo di parte corrente negativo per euro - 167.649,15. Tale ultimo saldo è stato coperto mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 154.000,00 (di cui euro 139.288,54 applicato alla spesa corrente ed euro 14.711,46 utilizzato per l'estinzione anticipata di prestiti) e con le entrate derivanti da contributi per permesso di costruire (euro 13.649,15).

### 2) Conto economico e stato patrimoniale.

Sulla base delle risultanze esaminate, è emerso che il risultato della gestione ordinaria è stato negativo, nel 2014, per - 46.211,79 e che il risultato economico dell'esercizio è stato negativo per - 1.976.041,88, a causa delle insussistenze dell'attivo determinate dalla riduzione del valore delle immobilizzazioni materiali, per euro 2.322.378,11. L'Organo di revisione, inoltre, ha segnalato che l'ente, al 2014, non era dotato di inventari relativamente alle Rimanenze, ai Conferimenti ed ai Debiti da finanziamento.

### 3) Indebitamento.

In base alle verifiche effettuate, è emerso che il limite all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL non risulta rispettato, con uno sfioramento del 9,117%. A ciò deve aggiungersi il superamento del parametro di deficitarietà n. 7, relativo all'incidenza del debito sulle entrate correnti pari al 193,01%.

**DIRITTO**



### **1) RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.**

Il risultato della gestione di competenza, se negativo, può essere sintomo di uno squilibrio finanziario, soprattutto considerato che lo è stato anche nel 2013 e che esso dipende dalla gestione della parte corrente del bilancio. La situazione, ancorché non critica, sarà comunque oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attività di controllo sulle risultanze dei prossimi rendiconti all'esame di questa Sezione.

### **2) CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.**

I risultati, anch'essi negativi, della gestione ordinaria ed il risultato economico dell'esercizio costituiscono un ulteriore elemento di valutazione rispetto alla situazione economico-finanziaria dell'ente, anche in prospettiva futura.


### **3) INDEBITAMENTO.**

In merito alle criticità accertate in ordine al mancato rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento, questa Sezione sottolinea la necessità di rientrare, sia pure gradualmente, in tali limiti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione sul rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, e della successiva istruttoria:

1. raccomanda all'amministrazione comunale di Pederobba, in considerazione delle criticità rilevate in parte motiva in merito alla situazione economico-finanziaria, di monitorare con attenzione la situazione medesima, al fine di assicurare, anche in prospettiva, una gestione in equilibrio, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale;




2. raccomanda all'amministrazione comunale di Pederobba di adottare le misure opportune al fine di ridurre l'indebitamento e rientrare entro i limiti quantitativi prescritti dall'attuale ordinamento finanziario;

3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Pederobba.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2017.


Il magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura



Depositato in Segreteria il 21/08/2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

